



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’
DELLE PRESTAZIONI**

**SOCIAL SECURITY BENEFITS
AUTOMATICITY PRINCIPLE**

Relatore:

Rapporto Finale

di:

Prof. **TORSELLO LAURA**

DAVIDE CARDELLINI

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
--------------------------	----------

CAPITOLO 1: IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI.....	7
---	----------

1.1 AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI ED EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO.....	7
---	----------

1.2 AUTOMATICITA' DEL RAPPORTO ASSICURATIVO E AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI.....	10
---	-----------

1.3 APPLICABILITA' AI TRATTAMENTI SPECIALI.....	12
--	-----------

1.4 LAVORATORI AUTONOMI, LAVORATORI SUBORDINATI E AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI.....	14
---	-----------

CAPITOLO 2: OSCURAMENTO DEL PRINCIPIO DI AUTOMATICITA'.....	19
--	-----------

2.1 APPLICAZIONE DELL'AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI AI FONDI DI SOLIDARIETA'.....	20
--	-----------

2.2 PARZIALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA UE SULLA TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO.....	21
2.3 CONSEGUENZE DEL MANCATO VERSAMENTO DELLE QUOTE DI T.F.R. AL FONDO DI TESORERIA.....	23
2.4 AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI E FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.....	25
CONCLUSIONI.....	29
BIBLIOGRAFIA.....	31
SITOGRAFIA.....	32
LEGGI E SENTENZE.....	32

INTRODUZIONE

Questa tesi andrà a trattare di uno dei principi generali del diritto della sicurezza sociale, ovvero quello dell'automaticità delle prestazioni previdenziali. Grazie a questo il lavoratore ha diritto a ricevere le prestazioni previdenziali anche in caso di mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

Ritengo dunque importante premettere una breve trattazione sul tema dell'obbligo contributivo, senza il quale non avrebbe senso parlare di automaticità delle prestazioni. Il contributo è la tecnica di finanziamento del sistema scelta dal legislatore, quindi con il loro pagamento sarà poi possibile andare ad erogare le prestazioni previdenziali agli aventi diritto. Il prelievo è così rapportato «per la maggior parte delle categorie, alla retribuzione corrisposta o su retribuzioni convenzionali o sul reddito d'impresa per i contributi dei piccoli imprenditori»¹. Nel regime generale dell'INPS i contributi sono a carico dell'imprenditore che paga la quota a carico dei lavoratori, sulla quale avrà diritto di rivalsa trattenendo una parte della retribuzione. Ricadono all'interno del regime generale Inps i lavoratori dipendenti del settore privato e del parastato (FPLD cioè il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti); gli imprenditori (Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi); i parasubordinati, gli addetti alle vendite a domicilio, i professionisti privi di una propria cassa, i lavoratori autonomi occasionali e gli associati in

¹: A. DI STASI, *Manuale breve. Diritto del lavoro e della sicurezza sociale*, Giuffrè Editore, 2018, p. 330

partecipazioni (sono iscritti alla Gestione Separata); i lavoratori iscritti a Fondi speciali e i dirigenti di imprese industriali (Ex INPDAI)². L'imponibile dal 1969³ è rappresentato da tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro⁴. Sono poi previsti massimali⁵, ovvero soglie di retribuzione non soggette a contribuzione per evitare pensioni troppo elevate e minimali previsti da leggi o dai contratti collettivi che stabiliscono la retribuzione minima da utilizzare come base di calcolo nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia inferiore a tale importo.

Dopo questa doverosa precisazione iniziamo a trattare il principio di automaticità delle prestazioni.

Il primo capitolo si occuperà di un'analisi dell'istituto partendo dalla disciplina codicistica fino ad arrivare all'analisi di alcuni casi di giurisprudenza sull'applicabilità del principio ad alcune categorie di lavoratori. Il secondo capitolo tratterà invece alcune situazioni in cui il principio viene meno.

²: Cfr. Contributi obbligatori, in www.inps.it

³: Art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153

⁴: Si è ampliato il concetto di base imponibile a fini contributi rispetto a quando la si faceva coincidere con la nozione civilistica della corrispettività che vedeva l'imponibile come tutto il denaro e tutti i beni ricevuti in compenso dal datore di lavoro

⁵: Art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335

CAPITOLO 1: IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI

1.1 AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI ED EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO

Il principio di automaticità delle prestazioni è disciplinato all'art. 2116 c.c.: «le prestazioni sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali». Il principio non viene applicato ai lavoratori autonomi, agli artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti in quanto questi soggetti devono pagarsi autonomamente i contributi (la questione verrà ripresa nel paragrafo 1.4).

L'obiettivo che il principio si prefigge è quello di evitare che «l'inadempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro abbia conseguenze negative sulla maturazione del diritto e sulla misura della prestazione previdenziale»⁶.

Dopo aver determinato il campo di applicazione del principio vediamo il limite cui va incontro, ossia quello prescrittivo. I contributi omessi sono infatti soggetti a prescrizione e nel caso sia intervenuto tale termine, il lavoratore avrà diritto a ricevere una rendita economica pari all'importo pensionistico che avrebbe ricevuto

⁶: E. ALES, G. CANAVESI, D. CASALE, R. CASILLO, M. ESPOSITO, G. LUDOVICO, R. VIANELLO, *Diritto della Sicurezza Sociale*, Giuffrè Editore, p. 105

se non ci fosse stata una omissione contributiva da parte del datore di lavoro⁷.

Questo verserà la c.d. riserva⁸ per sostenere economicamente l'operazione.

« L'automaticità delle prestazioni presuppone la costituzione *ex lege* del rapporto previdenziale, anche in assenza di denuncia da parte del datore di lavoro, ma non si confonde con essa, perché non attiene al momento genetico, bensì a quello funzionale. L'automatismo ha l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro dal rapporto "prestazionale" intercorrente tra ente previdenziale e assicurato»⁹. Questo permette così di attenuare gli effetti negativi derivanti dal ritardato versamento dei contributi e solleva il lavoratore dall'inadempimento del datore di lavoro. L'ente si fa infatti carico del rischio di insolvenza del datore di lavoro (essendo il lavoratore soggetto terzo rispetto al rapporto assicurativo), potrà però recuperare la quota di contribuzione omessa soltanto se non è intervenuta la prescrizione.

Dopo aver inquadrato il principio andiamo a vedere l'evoluzione di questo nel corso del tempo.

Il principio di automaticità delle prestazioni¹⁰ «fu introdotto inizialmente nell'assicurazione sociale degli infortuni agricoli (d.l. lgt. 23 agosto 1917, n. 1450)., per essere esteso prima agli infortuni e alle malattie professionali dell'industria (r. d. 17 agosto 1935, n. 1765) e poi alle assicurazioni per la disoccupazione, per la

⁷ : Cfr. A. DI STASI, *Manuale breve. Diritto del lavoro e della sicurezza sociale*, Giuffrè Editore, 2018, op. cit. p. 330

⁸ : Art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338

⁹ : G. SANTORO PASSARELLI, *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, UTET Giuridica, 2014, p. 2176

¹⁰: all'inizio chiamato «assicurazione di diritto»: De Litala 1938, pp. 180 e 263

nuzialità e la natalità (art. 27, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636)»¹¹. L'evoluzione legislativa porta ad applicare il principio a tutte le forme di assicurazione sociale ad esclusione di ivs e quella per i trattamenti speciali¹². Nel 1969 si introduce una automaticità «parziale»¹³ anche per l'ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti)¹⁴. L'automaticità vale «anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni»¹⁵ a differenza dell'iniziale e molto criticata interpretazione dell'Inps che teneva conto dei contributi non prescritti soltanto per il raggiungimento del diritto al pensionamento e non alla determinazione del suo importo.

Arrivati a questo punto possiamo dividere , per quanto riguarda i lavoratori subordinati, periodi contributivi in cui l'automaticità delle prestazioni previdenziali ha operosità totale, quindi considerando anche i contributi caduti in prescrizione per la determinazione del diritto e della misura della prestazione e quella in cui opera soltanto in maniera parziale, ovvero tenendo conto solamente delle contribuzioni omesse per le quali non è ancora intervenuta la prescrizione. Si ha operatività totale per quanto riguarda:

- L'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- Generalmente, per le prestazioni dovute ai dipendenti pubblici.

L'operatività del principio è invece parziale per:

- Il regime pensionistico dell'INPS per i lavoratori privati;

¹¹: M. MISCIONE, *L'automaticità delle prestazioni*, in *Lavoro e diritto*, 1987, n.2, p. 358

¹²: Cfr. M. MISCIONE, *L'automaticità delle prestazioni*, op. cit. p. 359

¹³: Per i soli contributi non prescritti

¹⁴: Art. 40, legge 30 aprile 1969, n.153

¹⁵: Art. 23-ter d.l. 30 giugno 1972, n. 267 , convertito con modificazioni dalla l. n. 485 dell'11 agosto 1972

- Prestazioni INPS di tipo non pensionistico.

In relazione al primo punto relativo all'operatività parziale, il limite prescrittivo non si applica nel caso in cui il datore di lavoro che ha omesso il pagamento dei contributi è soggetto a procedura fallimentare o ad amministrazione straordinaria¹⁶, nel caso in cui l'azione risarcitoria abbia avuto esito negativo¹⁷ o nel caso in cui la procedura concorsuale non abbia portato alla soddisfazione del credito.

1.2 AUTOMATICITA' DEL RAPPORTO ASSICURATIVO E AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI

Questo paragrafo vuole andare ad esaminare che tipo di relazione esiste tra l'automaticità delle prestazioni e la costituzione automatica del rapporto assicurativo.

Chi sostiene la tesi dell'indipendenza punta a far leva sul fatto che il principio contenuto nel 2116 c.c. è di carattere generale, permette infatti deroghe in relazione a quanto previsto dalle leggi speciali e per questo le varie forme assicurative dovranno essere trattate in maniera differente. Il rapporto assicurativo deve però essere costituito (non in maniera necessariamente automatica) altrimenti l'inadempimento contributivo non sussisterebbe¹⁸.

Il rapporto può essere costituito tramite manifestazione di volontà del datore di lavoro, tramite un atto di ammissione dell'istituto assicuratore o al verificarsi dei

¹⁶: Art. 3, d. lgs. 27 gennaio 1992, in attuazione della Direttiva CEE del 20 ottobre 1980, n. 987

¹⁷: Art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338

¹⁸: Cfr. G. MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, Giuffrè Editore, 1977, p. 889

requisiti oggettivi e soggettivi ai quali la legge ricollega l'obbligo assicurativo. Tutte e tre le modalità danno diritto a ricevere le prestazioni. L'automaticità delle prestazioni può dunque esserci anche in assenza di costituzione automatica del rapporto assicurativo e anche quest'ultima, se previsto dalle leggi speciali in deroga al 2116 c.c., può esistere in assenza della prima¹⁹.

Andiamo ora a vedere che cosa accade per le varie forme di assicurazione sociale²⁰.

Per quella su infortuni sul lavoro e malattie professionali²¹ vengono considerate entrambe le automaticità e le condizioni che fanno sorgere l'obbligo assicurativo danno anche vita al rapporto.

Nell'assicurazione sociale per le malattie²² il rapporto assicurativo scaturisce dall'obbligatorietà dell'assicurazione²³ non ha quindi correlazione con l'adempimento degli obblighi di legge che gravano sul datore di lavoro.

Per le assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione²⁴ il rapporto si costituisce automaticamente come nel caso dell'assicurazione per infortuni e malattie professionali, nel caso in cui la richiesta e l'emissione della tessera assicurativa non costituiscono fatti rilevanti dal punto di vista giuridico per quanto concerne la costituzione del rapporto assicurativo.

¹⁹: Cfr: G. CANNELLA, *Costituzione del rapporto di assicurazione sociale*, in *Prev. soc.*, 1954 ,pp. 1973-74; vedi anche DONATI A., *Il rapporto giuridico dell'assicurazione sociale*, in *Dir. del lavoro*, 1950, n. 1, p. 12

²⁰: Per automaticità delle varie forme assicurative, vedi TERZAGO, *Rapporto giuridico previdenziale e automaticità delle prestazioni*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1970, p. 618

²¹: Art. 67 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124

²²: Art. 11, legge 11 gennaio 1943, n. 138

²³: Cass., 13 febbraio 1958, n. 468

²⁴: Inizialmente per questa forma assicurativa non esisteva alcun tipo di automaticità e la richiesta della tessera rappresentava la volontà di costituire il rapporto assicurativo

Nell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia non esiste una vera e propria automaticità come quella disciplinata al 2116 c.c essendo limitata al solo periodo prescrizione, in cui potranno essere ancora sanate le inadempienze contributive²⁵.

1.3 APPLICABILITA' AI TRATTAMENTI SPECIALI

Il 2116 c.c. riconosce il principio di automaticità delle prestazioni «salvo diverse disposizioni delle leggi speciali».

Dopo il 1969²⁶, ad esclusione di lavoratori dello spettacolo e dei trasporti in concessione, gli altri trattamenti speciali venivano lasciati senza automaticità, in contrasto con quanto disposto agli artt. 3, 35 e 38 cost.²⁷.

La cassazione non ha previsto l'automaticità per il Fondo speciale per i dipendenti del gas²⁸ e il Fondo speciale per i dipendenti delle imposte di consumo²⁹. Nelle sentenze già citate si scrive che «se pure potesse esistere dubbio» sarebbe necessario tenere presente che nel sistema previdenziale non si potrebbe «in via generale e di norma – anche per esigenze oggettive e sostanziali – prescindere da una necessaria correlazione tra contribuzione e prestazione assicurativa». In altre situazioni la legge ha invece «espressamente preveduto il principio di automaticità delle

²⁵: Cfr. G. MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, Giuffrè Editore, 1977, pp. 891-896

²⁶: Art. 40, legge 153/1969 op. cit.

²⁷: Cfr. M. MISCIONE, *L'automaticità delle prestazioni*, op. cit. p. 364

²⁸: Cass., 13 febbraio 1978, n. 685, si può notare che sia la presente sentenza che quella citata nella nota successiva avevano lo stesso Relatore (Chiavelli)

²⁹: Cass., 17 aprile 1978, n. 1814

prestazioni»³⁰. Quando dunque il principio di automaticità non è «preveduto espressamente» potrebbe soltanto essere stato semplicemente escluso³¹.

Con questa interpretazione la Cassazione mostra di avere un occhio di riguardo alla sostenibilità dei bilanci degli enti previdenziali. Ma a sostegno dell'automaticità come principio generale del sistema si deve considerare la rispondenza ai principi costituzionali contenuti agli artt. 35 e 38 e all'art. 3 secondo il quale tutti sono uguali di fronte alla legge, respingendo la tesi invece della sinallagmaticità, caratteristica dei rapporti tra privati, in cui si riscontrano due comportamenti egoistici ovvero la prestazione lavorativa e la retribuzione.

La Cassazione è spesso caduta in errori piuttosto palesi soprattutto quando cerca di come già detto sopra, di sollecitare i bilanci degli istituti di previdenza. Possiamo a questo proposito ricordare a titolo di esempio una sentenza³² con la quale la Cassazione riconosceva l'automaticità delle prestazioni soltanto per il raggiungimento dei requisiti pensionistici minimi, mentre per i requisiti superiori si sarebbero potuti conteggiare esclusivamente i contributi effettivamente accreditati³³.

³⁰: Cass., 17 aprile 1978, n. 1814, op. cit. porta l'esempio della legge del 29 ottobre 1971 n. 889, per il Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto

³¹: Cfr. M. MISCIONE, *L'automaticità delle prestazioni*, op. cit. p. 365

³²: Cass., 26 marzo 1984, n. 1966

³³: Cfr. M. MISCIONE, *L'automaticità delle prestazioni*, op. cit. pp. 360-364

1.4 LAVORATORI AUTONOMI, LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI

Questo paragrafo si occuperà di analizzare due sentenze riguardanti l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni prima a un lavoratore autonomo poi a un lavoratore subordinato, per poter comprendere l'interpretazione data dalla giurisprudenza in questi due ambiti.

Come già accennato nel primo paragrafo di questo lavoro il principio di automaticità delle prestazioni all'art. 67, d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U.) non può essere applicato ai lavoratori autonomi³⁴ in quanto questi devono provvedere in maniera autonoma ai versamenti contributivi essendoci corrispondenza tra soggetto obbligato alla contribuzione e beneficiario della stessa.

Nel caso in questione³⁵ un lavoratore autonomo chiedeva all'I.N.A.I.L. il pagamento dell'inabilità temporanea assoluta e per postumi permanenti. Il lavoratore si rivolgeva alla Cassazione dopo essersi visto rigettare la domanda dal giudice di primo grado e dal giudice di appello, l'I.N.A.I.L. faceva invece controricorso.

Secondo l'I.N.A.I.L. «la non operatività del principio dell'automaticità delle prestazioni (...) trova applicazione soltanto nei casi di identità fra soggetto assicurato, infortunatosi o che abbia contratto malattia professionale, e 'soggetto

³⁴: Art. 59, comma 19, legge 27 dicembre 1997, n. 449

³⁵: Cassazione Civile, Sez. lav., 5 ottobre 2020, n. 21302, ord.

assicurante'» in accordo con quanto sostenuto dal Ministero del Lavoro, ha specificato che l'art. 59, comma 19, della legge n. 449 del 1997 «non modifica il diritto alla tutela assicurativa nei confronti del lavoratore autonomo, ma condiziona l'esecutività del diritto stesso alla regolarità contributiva»³⁶.

A differenza dunque della posizione tenuta in giudizio dall'ente, l'automaticità può essere applicata ai lavoratori autonomi in possesso di regolare posizione previdenziale, in quanto questi potranno sanare la loro posizione contributiva ed avere diritto alle prestazioni, se la regolarizzazione avviene entro i limiti del periodo prescrizione³⁷.

Ora parleremo invece del caso di un lavoratore subordinato che si rivolgeva al Tribunale³⁸ per ottenere il diritto a pensione in forza del 2116 c.c. a seguito del mancato pagamento dei contributi dall'impresa presso cui prestava servizio come collaboratore a progetto. Contrario l'Inps che non considerava applicabile ai lavoratori subordinati il principio di automaticità delle prestazioni.

Sull'applicabilità del principio ai lavoratori subordinati, che ricordiamo essere iscritti alla gestione separata dell'Inps, si è più volte espressa sia la dottrina che la giurisprudenza.

Il primo richiamo³⁹ a una pronuncia sul caso di una lavoratrice a progetto che non poteva ottenere il diritto a pensione a fronte di un'inadempienza contributiva da parte del committente di oltre nove anni. Il giudice in quella sentenza non diede

³⁶: Circolare I.N.A.I.L, 7 maggio 1998, .n. 30

³⁷: Cfr. Cass., 1° luglio 2002, n. 9525

³⁸: Tribunale di Rovereto, 20 settembre 2018

³⁹: Tribunale di Bergamo, 12 dicembre 2013, n. 941

un'interpretazione formale, bensì sostanziale considerando il lavoratore parasubordinato impossibilitato a imporre al committente il versamento dei contributi all'Inps, proprio come è impossibilitato il lavoratore subordinato ad obbligare al proprio datore di lavoro il pagamento dei contributi all'ente. L'interpretazione rispecchia oltretutto il principio di uguaglianza⁴⁰ estendendo l'automaticità ad una situazione ad esso oggettivamente comparabile⁴¹.

Viene poi citata un'ulteriore sentenza⁴² che ha riconosciuto per le stesse motivazioni enunciate sopra, l'indennità di maternità a una lavoratrice a progetto, precisando che «la posizione del collaboratore [...] è identica a quella del lavoratore subordinato». A sostegno della decisione si hanno anche recenti norme⁴³ che riconoscono tale indennità ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata in caso di inadempienza contributiva del committente.

Dello stesso avviso la Cassazione⁴⁴ secondo cui il periodo di servizio prestato come lavoratore subordinato dovrà essere conteggiato per la determinazione dell'indennità di maternità. Viene anche qui riproposta l'analogia tra lavoratore subordinato e parasubordinato, per cui anche in questo caso ritardi o versamenti non avvenuti andrebbero a danneggiare come evidenziato dal giudice «diritti coperti da sicuro fondamento costituzionale».

⁴⁰: Art. 3 cost.

⁴¹: R. DI MEO *Automaticità delle prestazioni e lavoratori subordinati: ancora un contributo della giurisprudenza [Nota a sentenza] Trib. Rovereto, 20/9/2018*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, EDIESSE, 2019, p. 345

⁴²: C. App. Milano, 19 gennaio 2015, n. 653 e più recentemente C. App. Milano, 31 gennaio 2017, n. 31

⁴³: Art. 13, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, che va a integrare l'art. 64-ter, d. lgs. n. 151 del 2001

⁴⁴: Cass., 20 marzo 2017, n. 7120

Il legislatore supera come presupposto per l'applicazione della norma l'obbligo di versamento dei contributi, ma considera piuttosto lo stato di bisogno in cui versa il lavoratore. Inizialmente venne interpretato «nella sua accezione più generale, come la mancanza di un bene»⁴⁵, poi come situazione di bisogno reale, che permise di allargare il perimetro di applicazione del principio non soltanto ai lavoratori subordinati. C'è chi ricollega in base a queste considerazioni il 2116 c.c. all'art. 38 cost.⁴⁶. A sostegno di questa tesi viene anche la dottrina sostenendo che l'attenzione del Legislatore è sempre stata volta ad «assicurare protezione a soggetti individuati più sulla base del *carattere materiale dell'attività svolta* [...] che non del titolo giuridico in base al quale quell'attività veniva svolta [e di qui alla progressiva] irrilevanza, per l'an della tutela, della *qualificazione giuridica del rapporto di lavoro*»⁴⁷.

La parità di trattamento descritta fino ad ora tra subordinati e parasubordinati non può esserci invece per gli autonomi che si differenzia per struttura dell'obbligazione contributiva e perché nelle prime due categorie non si ha coincidenza tra soggetto beneficiario e soggetto tenuto al versamento dei contributi ed è perciò necessaria una tutela per queste categorie.

Alcune parti della dottrina⁴⁸ e della giurisprudenza⁴⁹, continuano a basarsi sulla differente qualificazione giuridica ignorando le ultime riforme previdenziali che invece tendono ad una universalizzazione delle tutele.

⁴⁵: F. SANTORO PASSARELLI, *Rischio e bisogno della previdenza sociale*, in *RIPS*, 1948, p. 181

⁴⁶: M. MISCIONE, *L'automaticità delle prestazioni*, op. cit. p. 361

⁴⁷: M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, 2016, pp. 142-143

⁴⁸: C. A. NICOLINI, *Ma davvero i lavoratori continuativi possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?*, in *RDSS*, n. 2, 2014, pp. 287 ss.

⁴⁹: Tribunale di Roma, 4 maggio 2017, n.4120

Per risolvere la questione si può far riferimento a un contributo della dottrina: «la riconduzione all'art. 35 [Cost] di diversi lavori, pur nell'ammissibilità di diverse forme di tutela, ha un corollario: quello del necessario scrutinio di ragionevolezza. Insomma, se due tipi di lavoro sono entrambi riconducibili all'art. 35, potrà certamente esserci una differenza nelle tutele prestate in adempimento della norma costituzionale, ma la differenza di tutela potrà trarre adeguata giustificazione della differenza tra le due fattispecie; non sarà differente affermarne la diversità»⁵⁰ quindi è possibile affermare anche in questo caso che si possa andare oltre la differenza tipologica tra le due categorie, ma che si debba invece tener conto della stessa condizione di rischio in cui si troverebbero il lavoratore subordinato e quello parasubordinato in caso di omissione contributiva da parte rispettivamente del datore di lavoro e del committente.

⁵⁰: M. G. GAROFALO, *Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale*, in *DLRI*, n. 1, 2008, pp. 21 ss.

CAPITOLO 2: OSCURAMENTO DEL PRINCIPIO DI AUTOMATICITA'

Nel contesto della sicurezza sociale si sta riscontrando sempre più frequentemente una mancata applicazione dei diritti sociali in quanto il loro rispetto, secondo il legislatore, va a compromettere la sostenibilità finanziaria degli enti, aumentando il passivo nei bilanci di questi.

Quando detto fino ad ora per la dottrina⁵¹ può essere ricondotto a due principali motivi. In primo luogo i diritti sociali vengono riconosciuti tali soltanto dopo essere state assegnate le risorse finanziarie. Infatti «il legislatore condizionato dalla limitatezza delle risorse finanziarie (...), sempre più frequentemente si mostra propenso a legare la possibilità di riconoscimento delle prestazioni sociali di legge, non più ad un criterio selettivo astratto, predeterminato e valido per tutta la platea dei potenziali destinatari (...). Esso, piuttosto, tende a condizionare quel riconoscimento ad un dato prettamente quantitativo; di volta in volta, un limite numerico prefissato delle prestazioni economiche erogabili; un predeterminato, insuperabile *plafond* finanziario; un limite temporale, superato il quale le stesse tutele divengono “eventuali”»⁵². In secondo luogo troviamo invece l’ostilità del legislatore verso l’automaticità delle prestazioni.

⁵¹: Cfr. M. CINELLI, *Jobs act e dintorni. Appunti sulle metamorfosi in progress nel sistema delle tutele sociali*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale*, 2015, n. 2, p. 285; Id., *L’effettività delle tutele sociali tra utopia e prassi*, ivi, 2016, n. 1, p. 21.

⁵²: M. CINELLI, *L’effettività delle tutele sociali tra utopia e prassi* op. cit. p. 25

Questo capitolo si occuperà quindi di analizzare alcune situazioni in cui il principio di automaticità viene meno, infatti nonostante continui a rimanere un caposaldo del diritto della sicurezza sociale, negli ultimi tempi alcune norme lo hanno tralasciato.

2.1 APPLICAZIONE DELL'AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI AI FONDI DI SOLIDARIETA'

Il primo caso di oscuramento del principio di automaticità delle prestazioni lo riscontriamo all'interno della riforma sulla tutela della disoccupazioni, nello specifico sulla disciplina dei fondi di solidarietà⁵³. La norma è oggi contenuta nel d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e obbliga tali fondi al pareggio di bilancio, precisando inoltre che «non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità»⁵⁴. Il pareggio di bilancio viene assicurato attraverso meccanismi di adeguamento della contribuzione, «In ogni caso (...) l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza»⁵⁵.

Ecco dunque uno dei casi in cui il principio di automaticità delle prestazioni viene subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie del sistema. Tali considerazioni erano già state fatte nel paragrafo 1.3 e ricordiamo perciò anche la sentenza della Cassazione del 26 marzo 1984, n. 1966 secondo la quale l'automaticità andrebbe applicata soltanto per il raggiungimento dei requisiti minimi di pensione, mentre

⁵³: Legge 28 maggio 2012, n. 92

⁵⁴: Art. 35, comma 1 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 148

⁵⁵: Art. 35, comma 5 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 148

soltanto i contributi effettivamente versati sarebbero stati accreditati per il raggiungimento dei requisiti superiori.

Tornando ora al caso dei fondi di solidarietà la dottrina⁵⁶ ha sollevato dubbi sul rispetto nella norma dei principi costituzionali contenuti agli artt. 3 e 38.

2.2 PARZIALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA UE SULLA TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO

In tema di automaticità delle prestazioni l'Europa prevede che «gli stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell'insorgere dell'insolvenza a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale non leda i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati»⁵⁷. La corte di giustizia inflisse così all'Italia una condanna per inadempienza alla Direttiva, in quanto la legislazione italiana⁵⁸ offriva una garanzia molto più limitata al lavoratore. Questa infatti prevedeva, come già spiegato al paragrafo 1.1, che l'automaticità non può essere applicata nel caso

⁵⁶: Per approfondimento sul tema M. CINELLI, *Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro. A proposito degli artt. 2-4 della legge n. 92/2012*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale*, 2012, n. 2, p. 227

⁵⁷: Art. 7, Direttiva 20 ottobre 1980, n. 987

⁵⁸: Art. 40, legge 153/1969

in cui sia decorsa la prescrizione e quindi per tali importi si potrà soltanto costituire una rendita vitalizia, dopo aver versato la riserva matematica⁵⁹.

L'adeguamento⁶⁰ dell'ordinamento italiano alla Direttiva va ad incrementare l'applicabilità del principio di automaticità, infatti permette di accreditare contributi per i quali era già intervenuta la prescrizione, ma lo assoggetta a ulteriori limiti.

Tali limiti possono dividersi in due ordini di diverso tipo. Da una parte incontriamo limiti soggettivi in quanto vengono tagliati fuori i lavoratori di datori di lavoro non soggetti alla legge fallimentare, regolamentando soltanto le procedure concorsuali⁶¹. Il secondo ordine di limiti è di tipo procedimentale in quanto il lavoratore potrà far valere il proprio diritto soltanto dopo aver citato in giudizio il datore di lavoro, senza riuscire ad ottenere il risarcimento del danno o la costituzione della riserva. È a questo punto che il lavoratore potrà ottenere l'accREDITAMENTO della contribuzione prescritta, attestando con documenti aventi data certa, l'esistenza di tali contributi prescritti.

⁵⁹: Cfr. A. DI STASI, *Manuale breve. Diritto del lavoro e della sicurezza sociale*, Giuffrè Editore, 2018, op. cit. p. 330

⁶⁰: Art. 3, d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

⁶¹: Art. 1, comma 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

2.3 CONSEGUENZE DEL MANCATO VERSAMENTO DELLE QUOTE DI T.F.R. AL FONDO DI TESORERIA

Il Trattamento di Fine Rapporto⁶² (T.F.R.) che andava a sostituire l'indennità di anzianità, disciplinato all'art. 2120 c.c., assume le caratteristiche di una retribuzione differita, perché corrisposta al lavoratore con la cessazione del rapporto di lavoro. Oltre a quello assicurativo, assume anche carattere assistenziale e previdenziale per chi perde il lavoro.

Il lavoratore può liberamente scegliere se mantenere il T.F.R. in azienda o se destinarlo a fondi di previdenza complementare⁶³. Spesso le aziende hanno utilizzato le quote di T.F.R. come modalità di finanziamento alternativa al ricorso al credito bancario (più oneroso e difficilmente ottenibile in caso di debiti già elevati da parte dell'azienda). A seguito della riforma Dini⁶⁴, con l'innalzamento dell'età pensionabile e la riduzione del suo importo, molti lavoratori hanno scelto la via della previdenza complementare.

Sono state introdotte variazioni⁶⁵ in funzione delle dimensioni dell'azienda per l'accantonamento delle quote di T.F.R. spettanti ai lavoratori. Nel caso in cui il lavoratore opti per la prima possibilità, non ricorrendo quindi a qualche forma di previdenza complementare, «se è alle dipendenze di un'azienda con meno di 50 dipendenti il T.F.R. rimane nella disponibilità del datore di lavoro, mentre se i

⁶²: Legge 29 maggio 1982, n. 297

⁶³: Il d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 tende a preferire questa seconda ipotesi

⁶⁴: Legge 8 agosto 1995, n. 335

⁶⁵: Art. unico, comma 775, legge 27 dicembre 2006, n. 296

dipendenti sono più di 50 il T.F.R. viene trasferito all'INPS e depositato su un conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato»⁶⁶.

La norma va totalmente ad oscurare l'automaticità delle prestazioni perché prevede che il fondo vada a liquidare il T.F.R. soltanto per la quota di versamenti effettuati al fondo stesso⁶⁷, per quanto riguarda invece le quote non versate, queste rimangono a carico del datore di lavoro. Secondo l'Inps invece «le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del codice civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizione»⁶⁸.

Possiamo quindi affermare, anche nel caso del Fondo di tesoreria, di trovarci di fronte ad un istituto che deve mantenere il pareggio di bilancio. In caso quindi di mancato versamento delle quote al fondo da parte del datore di lavoro, queste rimangono accantonate presso quest'ultimo. Il lavoratore, per tutelarsi dunque dall'insolvenza del proprio datore di lavoro, può chiedere l'intervento del fondo di garanzia⁶⁹, nonostante con questa soluzione, per il lavoratore sarà più difficoltoso ottenere quanto gli spetta⁷⁰.

⁶⁶: A. DI STASI, *Manuale breve. Diritto del lavoro e della sicurezza sociale*, Giuffrè Editore, 2018, ibidem p. 201

⁶⁷: Art. unico, comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

⁶⁸: Circolare Inps 3 aprile 2007, n. 70

⁶⁹: Legge 29 maggio 1982, n. 297

⁷⁰: Cfr. P. CAPURSO, *Le eclissi del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Una passeggiata nel bosco dell'art. 2116 c.c.*, in *RDSS*, n. 3, 2017, p. 511

2.4 AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI E FONDO DI GARANZIA PER IL T.F.R.

Il fondo di garanzia sorge con la finalità «di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto»⁷¹, per cui dottrina e giurisprudenza convengono sulla natura retributiva delle prestazioni erogate dal fondo. Il lavoratore potrà rivolgersi a questo soltanto in ultima istanza⁷². Tra fondo e datore di lavoro si instaura così un acollo⁷³ in cui il primo sarà obbligato a corrispondere la retribuzione omessa⁷⁴. Il fondo di garanzia va così a risarcire il lavoratore per l'importo di T.F.R. che avrebbe ricevuto in caso di insolvenza del datore di lavoro. Al fine di ridurre il numero di interventi del fondo e per limitare il rischio di interventi soltanto per impossibilità di adempimento di breve durata, sono state tipizzate delle fattispecie per l'applicazione del diritto. In primo luogo il rapporto di lavoro deve essere terminato e i crediti vantati dal richiedente non devono essere stati corrisposti⁷⁵.

All'inizio degli anni duemila questa concezione viene criticata. Si effettua una distinzione tra il credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e il credito vantato nei confronti del fondo di garanzia, che eroga una prestazione previdenziale

⁷¹: Art. 2, comma 1 della legge 297/1982

⁷²: Cfr. G. GIUGNI, R. DE LUCA TAMAJO, G. FERRARO, *Il trattamento di fine rapporto*, Cedam, 1984, p. 109

⁷³: Art. 1273 c.c.

⁷⁴: Cfr. Cass., sez. un., 3 ottobre 2002, n. 14220; 26 settembre 2002, n. 13988

⁷⁵: Cfr. C. CARCHIO, *La prescrizione del credito contributivo del Fondo di garanzia dell'Inps non limita l'automaticità delle prestazioni*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2018, n. 1, pp. 252-253

(si può parlare di accollo soltanto perché un soggetto assume il debito dell'altro, ma non si tratta di un'obbligazione solidale dal lato passivo)⁷⁶.

La giurisprudenza riconoscendo «la natura previdenziale dell'obbligazione a carico del fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, (...) deve farsi applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, per cui il requisito di contribuzione si intende verificato anche quando i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione»⁷⁷, incappando nello stesso equivoco riscontrato tra Inps e fondo di tesoreria.

La giurisprudenza ha recentemente rivisto la sua posizione, valutando l'incongruenza che intercorre tra l'applicazione del termine prescrittivo e le finalità della legge, in ambito di tutela del lavoratore dall'insolvenza del proprio datore di lavoro⁷⁸. La sentenza riguardava il caso di una lavoratrice a progetto che chiedeva la riqualificazione a lavoratrice subordinata e l'ottenimento, da parte del proprio datore di lavoro, di un credito per differenze retributive e del trattamento di fine rapporto. L'Inps si opponeva al riconoscimento dei contributi alla lavoratrice in quanto caduti in prescrizione quinquennale. La Cassazione a seguito dell'insolvenza datoriale, va per la prima volta a riconoscere ampiamente l'automaticità delle prestazioni quando «in assenza di una espressa previsione limitatrice, come prevista nella assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti, lo stesso trova applicazione piena»⁷⁹.

⁷⁶: Cfr. Cass., 22 dicembre 2016, n. 26819 e 9 giugno 2014, n. 12971

⁷⁷: Cass., 16 giugno 2006, n. 13930

⁷⁸Cfr. Cass., 22 giugno 2017, n. 15589

⁷⁹: P. CAPURSO, *Le eclissi del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Una passeggiata nel bosco dell'art. 2116 c.c.*, op. cit. p. 514

Nel caso in questione infatti non si riscontrano norme che vadano a limitare l'automaticità e il mancato intervento del Fondo per prescrizione intervenuta, contrasta con le finalità a questo riconosciute dal diritto comunitario⁸⁰. L'automaticità delle prestazioni non viene connessa alla prescrizione per privilegiare il lavoratore che a seguito dell'insolvenza datoriale, versa in stato di bisogno.

⁸⁰: Cfr. C. CARCHIO, La prescrizione del credito contributivo del Fondo di garanzia dell'Inps non limita l'automaticità delle prestazioni, op. cit. p. 256

CONCLUSIONI

Giunti al termine di questo lavoro possiamo dunque affermare l'importanza del principio di automaticità delle prestazioni all'interno del sistema di previdenza sociale. Abbiamo visto la forte tutela data dall'istituto al lavoratore, che senza di esso vedrebbe negarsi il diritto ad accedere alle prestazioni previdenziali nel caso in cui il datore di lavoro sia venuto meno al versamento dei contributi, fattispecie purtroppo molto frequente.

Nel corso del tempo si è visto come sia stata riconosciuta la rilevanza del principio e come sia stata ampliata la sua applicazione. Ricordiamo infatti che col passare degli anni forme di automaticità sono state riconosciute anche per l'ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti), nella quale inizialmente non era prevista. La giurisprudenza ha poi con varie sentenze, riconosciuto il principio di automaticità anche ai lavoratori parasubordinati, non limitandola invece ai soli lavoratori subordinati, considerando come criterio di applicazione la stessa condizione di rischio in cui versano le due categorie di lavoratori superando la diversificazione tra le due differenti qualificazioni giuridiche.

Nonostante i passi avanti nel riconoscimento dell'istituto, da un punto di vista sia legislativo che giurisprudenziale, il secondo capitolo di questo lavoro analizza alcune fattispecie in cui l'automaticità delle prestazioni viene limitata o non considerata affatto. Tra queste abbiamo il fondo di solidarietà e il fondo di tesoreria che devono mantenersi in pareggio di bilancio, subordinando l'automaticità delle prestazioni e i diritti dei cittadini alla sostenibilità dei bilanci degli enti di previdenza. Con l'adeguamento poi alla Direttiva dell'Unione Europea trattata al paragrafo 2.2, se da una parte si ammette l'accredito dei contributi prescritti

dall'altra si limitano le categorie a cui spetta il diritto e si complica l'iter procedurale per l'ottenimento della contribuzione prescritta.

Il sistema previdenziale, avendo come obiettivo la tutela dei diritti dei lavoratori e riconoscendo la rilevanza del principio di automaticità, deve avere la massima considerazione del 2116 c.c. e non accantonarlo per far valere altri interessi e al tempo stesso, deve garantirne la miglior fruizione possibile agli aventi diritto senza complicare le procedure che portano al suo riconoscimento.

BIBLIOGRAFIA

- A. DI STASI, Manuale breve. Diritto del lavoro e della sicurezza sociale, Giuffrè Editore, Milano, 2018, pp. 329-330;
- A. DONATI, Il rapporto giuridico dell'assicurazione sociale, in Dir. del lavoro, 1950, n. 1, p. 12;
- C. A. NICOLINI, Ma davvero i lavoratori continuativi possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 2, 2014, pp. 287 ss.;
- C. CARCHIO, La prescrizione del credito contributivo del Fondo di garanzia dell'Inps non limita l'automaticità delle prestazioni, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2018, n. 1, pp. 245-257;
- E. ALES, G. CANAVESI, D. CASALE, R. CASILLO, M. ESPOSITO, G. LUDOVICO, R. VANELLO, Diritto della Sicurezza Sociale, Giuffrè Editore, Milano, 2021, pp. 105-109;
- G. CANNELLA, Costituzione del rapporto di assicurazione sociale, in Prev. soc., 1954, pp. 1973-74;
- G. GIUGNI, R. DE LUCA TAMAJO, G. FERRARO, Il trattamento di fine rapporto, Cedam, 1984, p. 109;
- G. LUDOVICO, Previdenza, Lavoratori autonomi e principio di automaticità delle prestazioni, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2021, n.1, pp. 89-90;
- G. MAZZONI, Manuale di diritto del lavoro, Giuffrè Editore, Milano, 1977, pp. 889-896;
- G. SANTORO PASSARELLI, Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, UTET Giuridica, Milano, 2014, p. 2176;
- M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, 2016, pp. 142-143;
- M. CINELLI, Jobs act e dintorni. Appunti sulle metamorfosi in progress nel sistema delle tutele sociali, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2015, n. 2, p. 285;
- M. CINELLI, L'effettività delle tutele sociali tra utopia e prassi, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2016, n. 1, p. 21-25;
- M. G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, in Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, n. 1, 2008, pp. 21 ss.;
- M. MISCIONE, L'automaticità delle prestazioni, in Lavoro e diritto, 1987, n. 2, pp. 357-367;
- P. CAPURSO, Le eclissi del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Una passeggiata nel bosco dell'art. 2116 c.c., in Rivista giuridica del lavoro e della sicurezza sociale, 2017, n. 3, pp. 499-514;

R. DI MEO, *Automaticità delle prestazioni e lavoratori parasubordinati: ancora un contributo della giurisprudenza [Nota a sentenza] Trib. Rovereto, 20/9/2018*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2019, n. 2, pp. 344-348.

SITOGRAFIA

www.inps.it

LEGGI E SENTENZE

Art. 1, comma 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
Art. 11, legge 11 gennaio 1943, n. 138
Art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153
Art. 1273 c.c.
Art. 13, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80
Art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338
Art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335
Art. 23-ter d.l. 30 giugno 1972, n. 267
Art. 3 cost.
Art. 3, d. lgs. 27 gennaio 1992
Art. 35, comma 1 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 148
Art. 35, comma 5 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 148
Art. 40, legge 30 aprile 1969, n. 153
Art. 59, comma 19, legge 27 dicembre 1997, n. 449
Art. 67 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124
Art. 7, Direttiva 20 ottobre 1980, n. 987
Art. unico, comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Art. unico, comma 775, legge 27 dicembre 2006, n. 296
C. App. Milano, 19 gennaio 2015, n. 653
C. App. Milano, 31 gennaio 2017, n. 31
Cass. Civile, Sez. lav., 5 ottobre 2020, n. 21302
Cass., 1° luglio 2002, n. 9525
Cass., 13 febbraio 1958, n. 468

Cass., 13 febbraio 1978, n. 685
Cass., 16 giugno 2006, n. 13930
Cass., 17 aprile 1978, n. 1814
Cass., 20 marzo 2017, n. 7120
Cass., 22 dicembre 2016, n. 26819
Cass., 22 giugno 2017, n. 15589
Cass., 9 giugno 2014, n. 12971
Cass., sez. un ., 3 ottobre 2002, n. 14220
Cass., sez. un., 26 settembre 2002, n. 13988
Circolare I.N.A.I.L., 7 maggio 1998, n.30
Circolare Inps 3 aprile 2007, n. 70
Legge 28 maggio 2012, n. 92
Legge 29 maggio 1982, n. 297
Legge 8 agosto 1995, n. 335
Tribunale di Bergamo, 12 dicembre 2013, n. 941
Tribunale di Roma, 4 maggio 2017, n.4120
Tribunale di Rovereto, 20 settembre 2018

RINGRAZIAMENTI

Giunti al termine di questo lavoro ci tengo a ringraziare la professoressa Torsello per la disponibilità concessa e per la professionalità e la puntualità con cui mi ha supportato nella stesura della tesi. Vorrei ringraziare anche il personale della biblioteca per la cortesia dimostrata nelle giornate in cui mi recavo da loro a consultare manuali e riviste.

Ora è arrivato il momento invece di ringraziare i miei compagni di università che sin dai primi giorni di lezione mi ha accompagnato in questo viaggio. Siamo passati dalle giornate trascorse in aula e a quelle a studiare insieme per preparare gli esami, fino ad arrivare a quelle di lockdown in cui eravamo costretti dietro gli schermi dei nostri computer. Quel periodo ha fatto sì che non ci vedessimo per mesi, ma il supporto reciproco tra di noi non è mai mancato!

Infine vorrei ringraziare i miei genitori che hanno incentivato il mio percorso sotto ogni punto di vista e che soprattutto hanno sopportato il nervosismo che mi caratterizzava nei periodi più impegnativi delle varie sessioni.